



Registro Generale n° 2/2017

Data 13/06/2017

Ordinanza Sindacale

N° 2/2017

Oggetto: Limitazione dell'uso dell'acqua potabile.

Il Sindaco

Vista la nota di IRETI SpA protocollo n° RT008764_2017_P del 05/06/2017, pervenuta a questo Comune in data 05/06/2017 ed assunta al n° 2922 del protocollo generale, relativa alla richiesta a questa Amministrazione Comunale di emissione di ordinanza di divieto utilizzo acqua potabile per scopi diversi dall'uso igienico sanitario (irrigazione di giardini ed orti, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc..), finalizzata a limitare il consumo dell'acqua nella stagione estiva su tutto il territorio comunale;


Rilevato che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Accertato che le scarse precipitazioni atmosferiche, sia invernali che primaverili, hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano il pubblico acquedotto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

Largo dal Verme n° 46 – 29010 Pianello Val Tidone – C.F. 00229520333
E mail: tecnico@comunepianellovaltidone.it www.comunepianellovaltidone.it
Telefono 0523.994109 Telefax 0523.992031





Comune di Pianello Val Tidone
Provincia di Piacenza

a tutti gli utenti della rete acquedottistica del territorio comunale di Pianello Val Tidone gestita da IRETI S.p.A. di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici, vietando l'impiego dell'acqua da essi attinta per usi diversi (irrigazione di giardini ed orti, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc..)

dal 15/06/2017 al 30/09/2017

Si comunica altresì che i soggetti interessati al riempimento delle piscine dovranno prendere contatto con la società IRETI S.p.A. al fine di concordare le modalità e le precauzioni da adottare durante tali operazioni.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Si avverte che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n° 241, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

 **Il Sindaco**
( Sanpaolo Fornasari)